

Legge di Bilancio 2025. L'impatto sui Comuni toscani

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

*Andrea Ferri – Responsabile Finanza locale Anci-IFEL
Giuseppe Ferraina – IFEL Dipartimento Finanza locale*

Firenze, 17 gennaio 2025

Indice

- Introduzione
- La nuova *governance* UE
- Legge di bilancio 2025
 - Tagli e controlli sulla finanza locale
 - Contributi di parte corrente e misure fiscali
- Obiettivi di servizio e commissariamenti
Servizi sociali, asili nido, trasporto studenti con disabilità
- I numeri della finanza comunale

Le novità di interesse per gli enti locali: i risultati positivi

nel corso dell'iter parlamentare, sono state approvate, tra le altre, le seguenti misure di particolare interesse per Comuni e Città metropolitane, frutto di specifiche richieste dell'ANCI:

Abrogazione riduzione del 25% del turn over. Il ddl bilancio inizialmente, infatti, prevedeva per l'anno 2025 un **limite assunzioni basato sul turn over al 75%** per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio. Sarebbero stati **circa 10 mila gli enti locali coinvolti** dopo che la regola della sostenibilità finanziaria, a partire dal 2020 (ex dl 34/2019, art. 33), faticosamente introdotto un principio di governo delle assunzioni basato sul rapporto spese di personale / entrate correnti nette, diametralmente opposto rispetto alla logica del vincolo orizzontale e indifferenziato

Le risorse del **Fondo affidamento minori, pari a 100 milioni annui nel triennio 2025-27**, destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3% tra le spese sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale (in luogo del 10% indicato inizialmente dal DDL Bilancio).

Incremento risorse per il FSC per 56 mln. annui incrementali (310 mln. a regime dal 2030)

Potenziamento riscossione degli enti locali. Si dispone che per maggiore gettito accertato e riscosso si deve intendere l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune. che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale.

Le novità di interesse per gli enti locali: cosa non va

Riduzione della capacità di spesa corrente, un vincolo molto severo, che si aggiunge ai tagli disposti dal 2024 stabilendo un accantonamento obbligatorio di parte corrente per i prossimi cinque anni di 1 miliardo e 350 milioni, a partire da 130 milioni quest'anno. Una stretta che ridurrà la possibilità di fornire servizi o di ampliarli.

Nel complesso si richiede ai Comuni una restrizione pari a 440 mln. annui tra il 2025 e il 2029

Taglio dei contributi per investimenti dei Comuni, pari a 3,2 miliardi tra il 2025 e il 2029: sono state eliminate alcune importanti linee di investimento che significavano molto soprattutto per i piccoli Comuni. Si vedranno effetti negativi a partire dal 2027, nel dopo Pnrr.

La nuova *governance* UE

I negoziati sulla riforma della Governance economica europea 1/2

- **L'accordo del 20 dicembre 2023 (Consiglio Ecofin)** comprende il mandato per negoziati con il Parlamento europeo per la revisione del Patto di stabilità e crescita con riferimento a:
 1. regolamento integrativo / sostitutivo del reg CE 1466/97 («braccio preventivo» del Patto)
 2. modifica del regolamento CE 1467/97 («braccio correttivo» del Patto)
 3. modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri nazionali di bilancio
- Non vengono modificati i trattati e rimangono **inalterati i noti parametri di riferimento**:
 - **3%** per il rapporto tra il disavanzo pubblico e il PIL
 - **60%** per il rapporto tra il debito pubblico e il PILper non dover ripercorrere le complesse e rischiose procedure di approvazione

I negoziati sulla riforma della Governance economica europea 2/2

- La successiva **negoziatura** (Trilogo Commissione-Consiglio-Parlamento europei) si è **conclusa il 10 febbraio 2024** con un accordo politico che ha enfatizzato alcuni aspetti:
 - esigenza di assicurare un **ambiente favorevole agli investimenti**
 - **valorizzare la dimensione sociale** tra i parametri di monitoraggio e definizione degli obiettivi nazionali
 - definire un **processo** di dialogo tra **Stato membro e Commissione** per indicare la «**traiettoria di riferimento**» dei percorsi di convergenza
- La chiusura di questa procedura è avvenuta nel corso dell'estate 2024
- Gli approfondimenti tecnici sulla **declinazione nazionale dei nuovi schemi** sono stati svolti nell'ambito del MEF, con esiti delineati dal **Piano strutturale di bilancio 2025-2029**

Ma gli effetti normativi ed economico-finanziari della nuova Governance non sono declinati con specifico riferimento agli enti locali

Nuovi riferimenti per il controllo della convergenza

Il nuovo **indicatore univoco**, oggetto di controllo ai fini del raggiungimento e mantenimento dei parametri di Maastricht, è la **Spesa Primaria Netta**, valutato essenzialmente **in termini di tasso di crescita annuale**

- *La spesa pubblica al netto di:*
 - *spese per interessi*
 - *altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo o dovute al ciclo economico, quali:*
 - *spesa per le indennità di disoccupazione*
 - *spesa per interventi finanziati UE e relativi*
 - *misure una tantum*
 - *misure discrezionali sul lato delle entrate*
- Necessità di **definire le entrate discrezionali** in generale, ma la nozione sembra inapplicabile agli enti territoriali, per la rilevanza delle cd misure discrezionali (attualmente quasi tutto lo sforzo fiscale dei Comuni finanzia le funzioni fondamentali al livello dei fabbisogni standard)
- Il nuovo riferimento alla spesa **chiama in causa la spendibilità degli avanzi**, in contrasto con i pronunciamenti della Corte costituzionale che hanno fissato principi di autonomia e favorito il definitivo superamento del vecchio Patto di stabilità **interno** (Sent. CCost n. 247/2017 e n. 101/2018)

Gli elementi principali dell'Accordo

- **Piano fiscale-strutturale di medio termine**
 - L'Accordo prevede **traiettorie fiscali specifiche per ciascuno Stato membro**, con sorveglianza multilaterale. Il **Piano fiscale nazionale di medio termine**, presentato da ciascuno SM, si potrà estendere da 4 o 5 anni fino a 7 anni e comprenderà gli impegni per il rispetto della traiettoria fiscale disegnata dalla Commissione
 - **Traiettoria tecnica**: la Commissione trasmette agli SM con debito maggiore del 60% del Pil o con deficit superiore al 3% del PIL una specifica traiettoria tecnica **espressa in termini di spesa netta pluriennale**
- La traiettoria tecnica deve assicurare che alla fine del periodo di aggiustamento, in assenza di ulteriori misure, **il debito mostri una tendenza discendente** (senza il vincolo ad una convergenza predeterminata al 60% del PIL) e **il deficit valga stabilmente meno del 3%** nel medio termine
- In via ordinaria il Piano viene presentato entro aprile e monitorato annualmente entro lo stesso termine. Il 2024 si considera di «transizione» e/ma va tenuto conto dell'attivazione di una procedura per disavanzo eccessivo, sulla base delle vecchie regole fin qui formalmente in vigore, alla luce del valore del deficit 2023 pari a oltre il 7% del PIL

Il piano di medio termine (Piano strutturale di bilancio – PSB), presentato a settembre, definisce le linee sulle quali è stata poi costruita la manovra di bilancio 2025-2027, considerando un tasso di crescita della Spesa primaria netta dell'1,5% annuo tra il 2025 e il 2029

«... tutti devono contribuire...»

Il PSB, con riferimento agli enti locali:

- attesta che i **conti sono sotto controllo**
- dichiara **inopportuno modificare i vincoli di pareggio** di bilancio attualmente in vigore
- certifica la **forte ripresa degli investimenti locali**
- accenna all'importanza di **migliorare gli strumenti di previsione e di controllo della cassa** per limitare i residui e la formazione impropria di avanzi

ma dichiara anche che gli enti locali devono ancora contribuire attraverso due schemi alternativi:

- un incremento della stretta finanziaria (sotto forma di maggior ripiano del disavanzo) già attivata per il quinquennio 2024-2028 con la legge di bilancio 2024
- un obbligo di accantonamento di risorse correnti nei bilanci locali per futuri utilizzi in investimenti (o *per riduzione del debito, opzione poi scartata*)

Tagli e controlli sulla finanza degli enti locali

Le restrizioni di parte corrente 1/2

- Dopo otto anni di stasi, a partire dal 2024 è ripresa una politica di **contenimento della capacità di spesa corrente** autorizzata agli enti locali
- La tabella seguente sintetizza le riduzioni (e il contributo generalizzato da regolazione fondi Covid) in vigore tra il 2025 e il 2029, per effetto di leggi precedenti (in particolare la Legge di bilancio 2024) e della Legge di Bilancio 2025 (commi 788-790)
- Tra le principali motivazioni della manovra 2025 (anche dell'intervento sugli enti locali) viene sottolineata la nuova *governance* economica europea, ma le giustificazioni per un ulteriore contenimento della spesa locale sono molto deboli, come anche riconosciuto dal Piano strutturale di bilancio (PSB) dello

Le restrizioni di parte corrente 2/2

- I tagli già in vigore (mitigati con il contributo da regolazione finale dei fondi Covid) e gli accantonamenti obbligatori ulteriori previsti tra il 2025 e il 2029 comportano **interventi restrittivi per circa 2,1 mld. di euro**
- Per gli anni 2025-2029 il nuovo intervento previsto (co. 788) ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti o a maggior ripiano in caso di disavanzo

TAGLI DI PARTE CORRENTE - Comuni

Restrizioni da Lbil 2024 e 2025	L. Bilancio 24 (L.213/23, co 533)	L. Bilancio 2025 (co. 788-790)	Totale tagli correnti (**)
2025	300.000.000	130.000.000	430.000.000
2026	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2027	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2028	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2029	-	440.000.000	440.000.000
contributo da regolazione fondi Covid (co 508, Lbil 2024) 2025-28	- 160.392.624	-	- 160.392.624
Totale 2025-29	739.607.376	1.350.000.000	2.089.607.376

(*) Per il 2025-29, il taglio ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti, o per il maggior ripiano di disavanzi (in caso di disavanzo)

(**) Sono esclusi dalla gran parte dei tagli e degli obblighi di accantonamento circa 490 enti in crisi finanziaria, che subiscono solo quota parte del taglio già in vigore dal 2024 (per i Comuni, 100 mln. nel 2025 ex LBil 2021)

Accantonamento obbligatorio, in dettaglio (co. 788)

- La manovra dispone per il 2025 una riduzione della capacità di spesa corrente per gli enti locali di **130 mln. nel caso dei Comuni e 10 mln. annui nel caso di Città metropolitane e Province** appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alle Isole (comma 788):
 - *in proporzione agli impegni di spesa corrente 2023, esclusi:*
gli interessi passivi, le spese sociali/asili (Missione 12), le spese per il servizio rifiuti e i trasferimenti allo Stato per concorso alla finanza pubblica (Missioni 1 e 18)

La misura orientativa del taglio è lo 0,43% della spesa corrente netta sopra riportata

- Sono **esclusi dalla manovra**:
 - *gli enti in dissesto o predissesto*
 - *gli enti che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al co. 567 e ss. della legge di bilancio per il 2022 e all'art. 43, co. 2 del DL 50/2022*
- La determinazione del taglio sarà stabilita con **apposito DM** (Mef di concerto con Interno) **entro il 31 gennaio 2025, previa intesa presso la CSC**. In assenza di intesa il Governo potrà procedere dopo i venti giorni successivi alla proposizione del decreto presso la CSC

Accantonamento obbligatorio, in dettaglio (co. 789 e 790)

- Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 gli enti iscrivono un **apposito fondo, nella Missione 20 – Fondi e accantonamenti** della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, di **importo pari al contributo annuo dovuto alla finanza pubblica di cui al comma 788**, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'art. 40 del D.Lgs n. 118 del 2011 e all'art. 162, comma 6 del TUEL
- Con riferimento al **bilancio di previsione 2025-2027**, questo fondo dovrà essere accantonato **entro trenta giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica**, mediante variazione di bilancio approvata **con apposito atto del Consiglio**
- La **costituzione del fondo**, sul quale non sarà possibile disporre impegni, è **finanziata attraverso le risorse di parte corrente disponibili nel bilancio di previsione**
- Alla fine di ciascun esercizio:
 - **per gli enti in disavanzo gli accantonamenti concorreranno al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione**
 - **per gli enti con avanzo disponibile pari a zero o positivo gli accantonamenti confluiranno nel risultato di amministrazione in quanto destinati al finanziamento di investimenti**, anche indiretti, ~~da utilizzare prioritariamente rispetto alla contrazione di~~ **nuovo debito**

Avanzi e disavanzi nel comparto comunale

Nel periodo pre e post pandemia **si riduce il numero degli enti in disavanzo** (da 1.550 a 1.100 circa) e **cresce l'importo degli avanzi liberi** (da 3,6 a 5,4 mld.)

I casi di sofferenza si concentrano nel Centro-Sud, con una dinamica di rientro ora più significativa, grazie in primo luogo ai contributi speciali per tale fine concessi dallo Stato e per effetto delle sospensioni e rinegoziazioni mutui intervenute

Il sostegno dello Stato ai **casi di sofferenza finanziaria** dovrebbe però auspicabilmente continuare e diffondersi anche tra i Comuni medio-piccoli, attraverso **ulteriori contributi ad hoc** e operando una **riforma organica del Titolo VIII Tuel** fin qui disattesa, per governare più efficacemente i **casi di dissesto e predissesto**

Casi di avanzo

Casi di disavanzo

	Numero comuni con avanzi positivi o pari a zero				Importo avanzi (mln. euro)		Numero comuni con disavanzi				Importo disavanzi (mln. euro)	
	2019		2023		2019	2023	2019		2023		2019	2023
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	v.a.	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	v.a.
1 - NORD	3.647	96%	3.728	98%	2.285	3.186	163	4%	82	2%	-1.290	-717
2 - CENTRO	640	66%	758	78%	373	626	328	34%	210	22%	-1.849	-1.226
3 - SUD E ISOLE	1.492	58%	1.746	68%	914	1.544	1.059	42%	805	32%	-8.938	-6.192
Totale (senza RSS Nord)	5.779	79%	6.232	85%	3.571	5.356	1.550	21%	1.097	15%	-12.077	-8.135

Fonte: elaborazioni IFEL su dati BDAP

... Il dettaglio toscano

- Anche in Toscana nel periodo pre e post pandemia si riduce il numero degli enti in disavanzo (da 68 a 31) e cresce l'importo degli avanzi liberi (da 243 mln. a 366 mln.)
- I casi di disavanzo (11%) si concentrano quasi omogeneamente tra le diverse fasce demografiche, meno nei comuni di medie dimensioni (tra 20mila e 60mila abitanti)

Casi di avanzo

Casi di disavanzo

	Numero comuni con avanzi positivi o pari a zero				Importo avanzi (mln. euro)							
	2019		2023		2019		2023					
	v. a.	%	v. a.	%	v. a.	v. a.	v. a.	v. a.				
1 - FINO A 1.000	16	76%	18	86%	6,9	8,2	5	24%	3	14%	-0,6	-1,0
2 - 1.001-5.000	76	78%	88	90%	34,7	54,7	22	22%	10	10%	-13,3	-5,6
3 - 5.001-10.000	48	72%	58	87%	56,6	79,1	19	28%	9	13%	-18,8	-6,1
4 - 10.001-20.000	39	81%	42	88%	55,8	58,7	9	19%	6	13%	-25,7	-19,9
5 - 20.001-60.000	20	69%	27	93%	46,7	70,3	9	31%	2	7%	-64,8	-9,1
6 - 60.001-100.000	4	57%	7	100%	26,2	57,9	3	43%		0%	-26,5	0,0
7 - 100.001-250.000	2	100%	2	100%	16,5	36,8		0%		0%	0,0	0,0
8 - OLTRE 250.000							1		1		-101,1	-16,2
Totale (senza RSS Nord)	205	75%	242	89%	243,4	365,7	68	25%	31	11%	-250,8	-58,0

Fonte: elaborazioni IFEL su dati BDAP

Stretta sul saldo di bilancio (co. 785 e 792)

- A partire dall'anno 2025 l'equilibrio di cui all'art. 1, co. 821 della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, **al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio**

(Voce W2 del prospetto BDAP sulla verifica degli equilibri)

Tale nozione, più restrittiva di quella finora considerata, è tuttavia controllata a livello di singolo comparto.

Va segnalato che i dati degli ultimi anni mostrano andamenti positivi del saldo di bilancio in questione

- Sono tenuti al rispetto dell'equilibrio sopra richiamato anche gli **enti in dissesto o predissesto e i comuni che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi** di cui al co. 567 e ss. della legge di bilancio per il 2022 e all'art. 43, co. 2 del DL 50/2022
- **A partire dal 2026**, entro il 30 giugno di ciascun anno, **con decreto MEF è verificato il rispetto a livello di comparto dell'equilibrio richiamato e dell'accantonamento di cui al comma 789. Il riferimento è a ciascun sottocomparto della PA locale**
- **Solo in caso di mancato rispetto a livello di comparto degli obiettivi di finanza pubblica (somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789), agli enti inadempienti nell'esercizio precedente è comminato un incremento del fondo accantonamenti, di importo pari allo sforamento registrato e da **iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione** (comma 792)**

Saldo di bilancio e strumenti di controllo

- Qualora dovessero emergere andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, potranno essere disposti ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali **(co. 791)**
- **Per gli enti che non trasmetteranno entro il 31 maggio alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo riferiti all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica sarà incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792, ad eccezione degli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025 (co. 793).**
- Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025, con apposito decreto interministeriale **gli schemi del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione saranno adeguati, al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792 a partire dal rendiconto 2025 e dal bilancio di previsione 2026 – 2028 (co. 794)**
- Con decreto MEF è **istituito**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **un tavolo tecnico presso il MEF** composto da due rappresentanti MEF, un rappresentante del Ministero dell'interno, due rappresentanti ANCI (di cui uno in rappresentanza delle città metropolitane) e un rappresentante UPI:
 - **per monitorare le grandezze finanziarie degli enti locali interessati dalle nuove regole della governance europea**
 - **per definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile, quali la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio, la più efficiente allocazione delle risorse disponibili, nonché la gestione del FAL e i limiti all'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti in disavanzo (co. 795)**

Queste ultime voci, inserite in fase di conversione, sembrano fornire spazi per l'introduzione di maggiore flessibilità per gli enti in tensione finanziaria

Tagli ai contributi per investimenti

- I commi **796 – 802)** prevedono **numerose riduzioni di fondi destinati al finanziamento degli investimenti locali**
- La tabella seguente riporta le linee di finanziamento comunali coinvolte per ciascuno degli anni 2025-2029 e per il totale 2030-2037
(in **celeste** le linee azzerate, in **rosa** le linee ridotte)

TAGLI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Comuni

Legge di bilancio 2025	2025	2026	2027	2028	2029	totale 25-29	totale 30-37	totale 25-37
comma 796 Opere medie (co. 139l. 145/18, riduzione)				200,0	200	400,0	200,0	600,0
co. 797, lett. a) Contributi regionali obbligatori (co 134, quota comuni, azzerata)			213,2	213,2	213,2	639,5	992,6	1.632,1
comma 798 Piccoli Comuni (art. 30, co 14-bis, dl 34/19, azzerato)	115,5	139,5	113,5	139,5	139,5	647,5	1.175,5	1.823,0
co. 799, lett a) Rigenerazione urbana (co 42, l. 160, riduzione)			200,0	200,0	200	600,0	200,0	800,0
co. 799, lett b) Contr. Progettazione (co 51, l. 160/19, riduzione)	200,0	100,0	100,0	100,0	100	600,0	200,0	800,0
co. 800 PINQUA (co 443, l. 160/19, azzerato)					53,03	53,0	215,1	268,1
co. 801 Piccole opere fase 2 (co 44 l. 160/19, azzerato)					140	140,0	2.000,0	2.140,0
co. 802, lett. a) Supporto enti sciolti per mafia (co 277, l. 205/17, azzerato)	5,0	5,0	5,0	5,0	5	25,0	40,0	65,0
co. 802, lett. b) Fondo progettazione MIT (2018-30, azzerato)	29,9	30,0	30,0			89,9	-	89,9
Totali	350,40	274,50	661,65	857,65	1.050,68	3.194,88	5.023,20	8.218,08

- Le riduzioni riguardano tutte le principali linee di intervento (incidendo **in particolare sui Comuni piccoli e piccolissimi**), nel complesso per 8,2 mld. di euro (circa 3,2 mld. nel quinquennio 2025-2029 e ulteriori 5 mld. nel periodo 2030-2037)

Contributi di parte corrente

Fondo affidamento minori (art. 1 commi 759-765)

- La legge di bilancio assegna ai Comuni **100 milioni annui nel triennio 2025-27**, quale contributo di parte corrente a sostegno delle spese dei Comuni per gli oneri da sentenze di affidamento di minori e famiglie in condizioni di fragilità.
- Il contributo è **ripartito annualmente entro il 31 marzo**, sulla base di un decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il MEF, **previa certificazione della spesa sostenuta l'anno precedente** e tenendo conto delle particolari esigenze dei Comuni di minore dimensione demografica, spesso gravati da questi oneri in modo sproporzionato rispetto alla propria capacità finanziaria.
- La norma, modificata in Commissione Bilancio Camera, stabilisce che tali risorse sono **destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3%** tra le spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti del giudice e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale (in luogo del 10% indicato inizialmente dal DDL Bilancio). Rispetto al testo iniziale, è inoltre abolito il riferimento ai provvedimenti del giudice minorile "*intervvenuti nell'anno precedente*", evitando così le distorsioni nella rilevazione della spesa dovute ai frequenti provvedimenti con efficacia pluriennale.
- Si tratta di un **intervento rilevante** in quanto le spese in questione coinvolgono moltissimi Comuni e costituiscono un onere imposto ed inderogabile, spesso in contesti di forte rigidità dei bilanci.
- Sulla base dei dati sui minori affidati del Ministero le Lavoro e delle Politiche sociali, nonché delle certificazioni dei comuni fino a 3mila abitanti relative ad una precedente erogazione una tantum, **l'onere annuo sostenuto dai Comuni è stimabile in circa 500 milioni di euro.**

Incremento Fondo di solidarietà comunale(Art.1, commi 753-754)

- La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è aumentata di **56 mln. incrementalmente annui dal 2025 al 2030**, inseriti nella lett. *d-quater* del comma 449 della norma che regola il FSC (art. 1, l. 232/2016).

A regime, dal 2030, l'incremento si consoliderà su 310 mln. di euro annui

- Le risorse aggiuntive saranno ripartite considerando «**specifiche esigenze di correzione del riparto del FSC**» e consentiranno di contenere il “taglio perequativo” subito da quasi 4mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi.

- **Il miglioramento è stimabile per il 2025 in circa la metà della riduzione** che si sarebbe verificata in assenza dell'integrazione, cioè nel caso di regolazione esclusivamente *orizzontale* del FSC.

Per il 2025 il riparto dei 56 mln. aggiuntivi avverrà «entro il 30 gennaio»

- Nel complesso, lo sbilancio perequativo del periodo 2025-30 è stimabile tra i 600 e i 650 mln. di euro, a seconda delle variazioni dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard

Si tratta di un intervento apprezzabile sotto il profilo quantitativo e molto importante da un punto di vista

di principio, in quanto impegna lo Stato nel finanziamento della perequazione, elemento finora mai considerato

Potenziamento riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 779) 1/2

- La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, introduce nella disciplina degli incentivi delle attività di recupero di entrate (art. 1, c. 1091, L. 145/2018), **un'esplicita indicazione della nozione di “maggior gettito” derivante dai recuperi**, su cui Comuni devono verificare la congruità delle somme da utilizzare per l'incentivazione.
- Si dispone che **per maggiore gettito accertato e riscosso si deve intendere l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune**, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente, cioè il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.
- Ai fini del calcolo dell'incentivazione ammissibile **devono essere pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, che in assenza dell'attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state.**
- Tale chiarimento ha la **natura di interpretazione autentica** del comma 1091 e permette di superare difformi interpretazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, **anche con riferimento a programmi già attivati o conclusi nel 2023-24.**

Potenziamento riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 779) 2/2

- Si ricorda che **con la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018)**, al comma 1091, è stata data la possibilità, per i **Comuni che abbiano approvato nei termini il bilancio di previsione e il rendiconto**, di prevedere che **«il maggiore gettito accertato e riscosso»**, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, *«nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»*.
- La norma prevede pertanto un meccanismo che permette l'accantonamento di una quota del gettito tributario che potrà essere poi utilizzata per potenziare la gestione delle entrate. Tale potenziamento può comprendere anche una ulteriore alimentazione del Fondo per gli incentivi al personale impegnato nel raggiungimento degli obiettivi delle entrate, in deroga agli ordinari limiti del salario accessorio.
- **Le interpretazioni del concetto di «maggior gettito» fornite da alcune pronunce di Sez. regionali della Corte dei conti** avrebbero richiesto il confronto tra il maggior gettito dell'anno di rendiconto più recente con quello realizzato l'anno precedente, rendendo spesso impossibile (o irrilevante) l'incentivazione.
- **La norma approvata risolve questo importante aspetto, ma**
 - mantiene vincoli impropri (approvazione del rendiconto «nei termini»)
 - non coglie l'occasione per chiarire altre questioni operative che tuttora danno luogo ad interpretazioni restrittive (potenziamento gestione entrate tributarie/patrimoniali; incentivazioni alla «struttura» entrate vs. addetti al recupero di entrate, ecc.), su cui contiamo di intervenire ulteriormente con l'attuazione della Delega fiscale

Modifiche al CUP (Canone unico patrimoniale, comma 757)

Le nuove disposizioni introdotte nel corso dell'esame in Commissione Bilancio prevedono **alcune modifiche** alla disciplina del Canone unico patrimoniale di cui ai commi 816 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, riguardanti:

- > **comma 817**, con la maggior specificazione della facoltà di variare le tariffe del CUP – fermo restando l'incongruo vincolo di invarianza del rispetto al 2019 – secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;
- > **comma 821, lett. d)**, prevedendo che il regolamento del CUP indichi la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, limitatamente ai casi in cui il Comune continui a svolgere tale servizio;
- > **comma 821, lett. f)**, prevedendo che sempre con regolamento, i Comuni possono ridurre fino alla metà il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private;
- > **comma 825**, precisando che
 - il canone applicato ai mezzi pubblicitari considera la sola superficie espositiva, esclusa quella relativa agli elementi di supporto
 - in caso di installazione di una pluralità di segnali turistici / di territorio / frecce direzionali su un unico impianto, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie soggetta al CUP è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o autorizzazione. Se i titolari del provvedimento di concessione / autorizzazione sono diversi, il canone è **liquidato** distintamente, in proporzione alla superficie riconducibile a ciascun titolare.

ADDITIONALE COMUNALE DIRITTI DI IMBARCO (ART. 1, COMMI 744-745)

- La norma, proposta dal Governo e approvata in Commissione Bilancio Camera, prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sia incrementata di 0,50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue.
- L'incremento è destinato al Comune o ai Comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale, limitatamente agli **aeroporti con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui**, con riferimento all'anno solare precedente.

Gli aeroporti coinvolti sono attualmente: Roma Fiumicino, Malpensa, Bergamo, Venezia, Bologna, Napoli, Milano Linate e Catania.

- **Nel caso di Comuni beneficiari con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla Provincia o alla Città metropolitana di pertinenza.** Nel caso in cui lo scalo aeroportuale insista sul territorio di più Comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sono ripartite tra i medesimi Comuni sulla base della percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, sulla scorta dei dati catastali.
- Con decreto del MIT di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione della norma.

Si tratta di una norma estemporanea e non concertata, che non entra nel merito dei numerosi problemi che affliggono l'addizionale aeroportuale vigente, su cui si confida di poter arrivare ad una revisione più generale con la Delega fiscale

RIGENERAZIONE URBANA (ART. 1, COMMI 805-808)

La norma, richiesta da Anci, dispone che non siano soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 per la realizzazione di opere per le quali, alla data del 15 settembre 2024, abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Vengono inoltre - sempre per finanziamenti di investimenti di rigenerazione urbana previsti dalla legge di bilancio n. 234/2021- prorogati i termini per la stipulazione dei contratti al 31 marzo 2025 e l'eventuale revoca al 15 maggio 2025.

OPERE MEDIE (ART. 1, COMMI 805-808)

La norma prevede che per le cd. "Opere medie" (art. 1, co. 139 e ss., l. 145/2018), non si proceda a revoca degli interventi oggetto di contributo con il DM Interno 16 luglio 2022.

È necessario un intervento più ampio che eviti il rischio di revoca per interventi aggiudicati con brevi ritardi

Altre misure di interesse

- Addizionale IRPEF:
 - mantenimento **opzione 4 scaglioni** per il triennio 2025-2027
 - **termine speciale fissato al 15 aprile 2025** per deliberare su scaglioni e aliquote relative al 2025 (**co. 750 – 752**)
 - **In caso di mancata deliberazione** anche per gli anni dal 2025 al 2027, l'addizionale mantiene la disciplina validamente deliberata per l'anno precedente
- Il sistema di **tesoreria unica mista** è definitivamente abrogato (**co. 780**)
- **L'incremento del Fondo TPL** per 120 mln. (co. 730) beneficerà in quota parte gli enti locali che esercitano le funzioni di trasporto pubblico locale.
- Incremento **contributo** riservato ai Comuni per richiesta di riconoscimento della **cittadinanza italiana iure sanguinis** (co. 636-641). La misura massima del contributo è aumentata fino all'importo di 600 euro per ciascun richiedente maggiorenne

Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (co. 775-778)

- La norma è destinata **agli enti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata**, per i quali l'Organo straordinario di liquidazione (OSL), alla data di entrata in vigore del provvedimento, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione.
- L'anticipazione, **nel limite complessivo di 25 milioni annui per il 2025 e 2026**, è ripartita su istanza dell'ente, nei limiti della massa passiva censita, **in base ad una quota pro capite** determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto,
- L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a **metterlo a disposizione dell'OSL** entro trenta giorni. L'OSL provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
- La norma prevede inoltre che la **restituzione dell'anticipazione è effettuata**, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, **in un periodo massimo di dieci anni** a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del MEF.
- In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla

Fondo servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti in crisi finanziaria (co. 769-771)

- La norma, proposta dai relatori e approvata in Commissione Bilancio Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo **di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026** al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.
- I contributi sono destinati ai Comuni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
 - b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
 - c) classificazione di Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;
 - d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- La ripartizione del fondo avviene in maniera proporzionale alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Obiettivi di servizio e commissariamento

Servizi sociali, asili nido, trasporto studenti con disabilità

Perequazione e Fondo Speciale Equità Livello Servizi (Sentenza CCost n.71/2023)

La **sentenza CCost n. 71/2023** ha messo in questione l'inserimento nel FSC di quote vincolate per il potenziamento dei servizi comunali di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico degli studenti disabili):

- non è legittimo **mettere insieme nello stesso fondo «contenitore» risorse con diverse finalità**:
 - da un lato perequazione generale senza vincolo di destinazione
 - dall'altro fondi dedicati allo sviluppo di servizi carenti in determinati territori
- non è legittimo **«sanzionare» gli enti che non raggiungono gli obiettivi di servizio** connessi al vincolo imposto di anno in anno **con il recupero delle risorse** assegnate ma **non utilizzate**
 - gli obiettivi sono connessi / prodromici al rispetto di Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere raggiunti
 - semmai, l'ente va commissariato per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi

Incrementi FSC, per linea di intervento, anni 2020-2030 (in mln.€)

Anno	Recupero taglio ex dl 66/2014 (1)	Potenziamento Servizi sociali (RSO dal 2021, Isole dal 2022) (2)	Potenziamento Asili nido (3)	Trasporto scolastico studenti con disabilità (4)	Totale incremento
2020	100,0	-	-	-	100,0
2021	200,0	215,9	-	-	415,9
2022	300,0	298,9	120,0	30,0	748,9
2023	380,0	351,9	175,0	50,0	956,9
2024	560,0	405,9	230,0	80,0	1.275,9
2025	560,0	458,9	300,0	100,0	1.418,9
2026	560,0	519,9	450,0	100,0	1.629,9
2027	560,0	588,9	1.100,0	120,0	2.368,9
...	560,0	657,9	1.100,0	120,0	2.437,9
dal 2030	560,0	763,9	1.100,0	120,0	2.543,9

Quasi 2 miliardi di euro in più a regime, in progressivo inserimento tra il 2021 e il 2030

Perequazione e Fondo Speciale Equità Livello Servizi (Lbil 2024 co. 494-501)

- **Il co. 494 ridetermina la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a decorrere dal 2025**
 - Le risorse aggiuntive vincolate al miglioramento di servizi di rilevanza sociale sono scorporate dal FSC e inserite nel nuovo **“Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi” (co. 496)**
 - In parziale ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023, sono inoltre **aboliti gli obblighi di restituzione allo Stato dei fondi aggiuntivi** in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio annuali
- Dopo il periodo di avvio e di raggiungimento a regime delle erogazioni aggiuntive e vincolate, **tra il 2029 e il 2031 tali risorse rientreranno nel FSC** per concorrere al mantenimento (obbligatorio) dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nei rispettivi campi di attività
- La norma presenta notevoli problematiche applicative, in particolare:
 - l'individuazione delle risorse aggiuntive sui servizi sociali che sono in realtà assegnate a tutti i Comuni sulla base di una ridefinizione dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard dei servizi sociali, su cui peraltro non c'è ancora un sistema di LEP ben definito
 - attuale imperfetta definizione del “grado di copertura LEP” per gli asili nido e per il trasporto degli studenti con disabilità

Il sito IFEL «Obiettivi in comune» continua a fornire tutte le informazioni e gli schemi di simulazione per la gestione e il monitoraggio degli obiettivi di servizio (e ora anche dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità). I monitoraggi riguardano tutti i Comuni

Perequazione e Fondo Speciale Equità Livello Servizi (Lbil 2024, co. 494-501)

- L'articolazione in due fondi mantiene la **parità di risorse complessivamente assegnate** al comparto (salvo che per la riduzione di 72 mln. ex dl 124/2023)
- Nel periodo di funzionamento del Fondo speciale il regime sanzionatorio viene modificato (co. 498-501) con l'attivazione di un **potere surrogatorio del Ministero dell'interno** in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la **nomina del Sindaco come commissario**
- Il recupero delle somme a favore dello Stato non è abolito, ma si limita ai casi in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio oggetto dell'inutilizzo delle assegnazioni

FSC e Fondo equità livello servizi (co. 494-501 Lbil 2024) - in mln. di euro

Anno	Dotazione del FSC (a legislazione 2023) (a)	di cui Potenziamento Servizi sociali	di cui Potenziamento Asili nido	di cui Potenziamento Trasporto scolastico studenti con disabilità	Dotazione del Fondo speciale equità livello servizi	Dotazione FSC ex Lbil 2024	Totale Fondi (b)	differenza c = (b-a)
2020	6.300,6	-	-	-	-	-	6.300,6	-
2021	6.616,5	215,9	-	-	-	-	6.616,5	-
2022	6.949,5	298,9	120,0	30,0	-	-	6.949,5	-
2023	7.157,5	351,9	175,0	50,0	-	7.157,5	7.157,5	-
2024	7.476,5	405,9	230,0	80,0	-	7.476,5	7.476,5	-
2025	7.619,5	458,9	300,0	100,0	858,9	6.760,6	7.619,5	-
2026	7.830,5	519,9	450,0	100,0	1.069,9	6.760,6	7.830,5	-
2027	8.569,5	588,9	1.100,0	120,0	1.808,9	6.760,6	8.569,5	-
2028	8.637,5	656,9	1.100,0	120,0	1.876,9	6.760,6	8.637,5	-
2029	8.706,5	725,9	1.100,0	120,0	725,9	7.980,6	8.706,5	-
2030	8.744,5	763,9	1.100,0	120,0	763,9	7.904,6	8.668,5	- 76,0
2031	8.744,5	763,9	1.100,0	120,0	-	8.668,5	8.668,5	- 76,0

Riduzione disposta dal 2030 per il finanziamento delle assunzioni nel Mezzogiorno (dl124/23, art. 19)

Fondi vincolati inutilizzati e «commissariamento»

- Prima di attivare un vero potere surrogatorio, il mancato impiego delle risorse assegnate produce il **commissariamento** del Comune inadempiente, **attraverso la nomina a commissario dello stesso Sindaco, che potrà così utilizzare i fondi «arretrati»** per il raggiungimento degli obiettivi fissati per gli anni successivi: 2024-27 per asili nido e trasporto studenti con disabilità; 2024-30 per i servizi sociali
- **Solo in caso di perdurante inerzia** del Comune è previsto l'intervento di un **commissario prefettizio**
- Il mancato utilizzo **non dipende solo da inerzia dei beneficiari**, ma anche da **obiettive difficoltà** dovute all'assenza di domanda o alla dipendenza degli obiettivi da interventi infrastrutturali, soprattutto nei casi di piccoli Comuni, cui ad esempio sono stati assegnati obiettivi per gli asili anche in presenza di uno o due bambini fino a 3 anni
- Inoltre, un'interpretazione burocratica della legge ha portato al commissariamento di moltissimi enti per **cifre irrisorie** o, appunto, per **un singolo posto** di asilo o trasporto **non realizzati** nel 2022 e/o nel 2023


Raggiungimento degli obiettivi e dimensione dei commissariamenti

- Nei primi tre anni di attuazione degli obiettivi di servizio per i diversi settori – servizi sociali (2021-2023), asili nido (2022-2023) e trasporto scolastico per studenti con disabilità (2022-2023) – i Comuni delle RSO, della Sicilia e della Sardegna hanno rendicontato con successo l'86,24% delle risorse aggiuntive assegnate (1,06 mld. su 1,23 mld.)
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi ha riguardato solo l'11,62% delle risorse assegnate, equivalenti a 143.204.376 euro, mentre per il restante 2,14% (26.420.579 euro) le relazioni di rendicontazione sono ancora in fase di completamento
- Per un'interpretazione formalistica della norma, i commissariamenti sono purtroppo destinati anche ai numerosi casi (oltre il 50%) di mancati impieghi per:
 - differenze di rendicontazione di entità trascurabile (fino ai pochi centesimi in meno rispetto all'obiettivo)
 - difficoltà in parte insormontabili (realizzazione di nuovi posti in asilo per Comuni con uno/due bambini in tutto o assenza di casi di disabilità che richiedano un trasporto scolastico specifico)
- I Comuni commissariati (DM Interno del 18 novembre 2024) sono **4.571** per parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio, oltre a **634** enti per il mancato invio delle rendicontazioni annuali

I numeri della finanza locale

La dinamica di lungo periodo delle spese comunali e l'insorgere dell'inflazione (ante Covid)


- Al netto delle risorse impegnate per i servizi «rifiuti» e «trasporto pubblico locale» nel **decennio 2010-2019**, ossia dopo la stagione dei tagli alle risorse (circa 9mld.) e prima della crisi pandemica successivamente intervenuta, la **dinamica della spesa corrente comunale**:
 - registra un **-6% calcolato «a valori correnti»** (**2,5 mld. in meno**)
 - segnala un **-15% stimato «a valori costanti»** (**oltre 6 mld. in meno**)
- L'alta inflazione del biennio **2022-23** (+8,1 nel 2022, +6% per il 2023) **riduce fortemente la portata degli aumenti di risorse** disposti tra il 2021 e il 2030 nel FSC, peraltro **in larga parte vincolati** a nuovi servizi e quindi a spese aggiuntive.
- La dinamica indotta da Covid e caro bollette nel 2020-22 (+5 mld. circa), non più sostenuta dai trasferimenti straordinari, si stabilizzerà su valori comunque più elevati rispetto al 2019 per effetto dell'inflazione più recente e degli aumenti contrattuali



La spesa comunale nel medio periodo

■ **La spesa dei Comuni è stabile o in riduzione** anche se si considera l'impennata dell'inflazione tra il 2022 e il 2023. La figura mostra l'andamento della spesa totale e di quella corrente in rapporto con il PIL nel periodo 2010-2022.

■ L'effetto dei trasferimenti straordinari da pandemia e crisi energetica tende a rientrare, anche se **alcune misure straordinarie hanno prodotto effetti più duraturi** (ved. slide seguenti)




Fonte. Elaborazioni IFEL su dati ISTAT e BDAP

... e in confronto con la spesa statale

La figura mette a confronto la spesa corrente comunale e quella statale con il valore della moneta tra il 2010 e il 2023, fatto 100 il rispettivo valore 2010


Nella dinamica recente la spesa statale supera l'incremento dei prezzi, mentre la spesa comunale resta di gran lunga inferiore



Fonte. Elaborazioni IFEL su dati ISTAT, SIOPE e BDAP

N.B. : Le spese sono quelle che concorrono all'equilibrio corrente: spese correnti e rimborso di prestiti

La caduta del personale in servizio



Accertamenti/impegni e accantonamenti

Il prospetto riporta i grandi aggregati che concorrono all'equilibrio corrente dei Comuni

Principali voci del bilancio comunale - Equilibrio corrente
Anno 2023 - Valori in mln. di euro (escluse RSS Nord)

Area geografica e classificazione demografica	Entrate correnti accertamenti	Spese correnti impegni	Rimborso prestiti impegni	Saldo bilancio di parte corrente	FCDE annuo stanziamenti	RIPIANO annuo enti in disavanzo	AVANZO annuo enti in avanzo
NORD	28.587	24.829	1.117	2.758	1.727	147	465
CENTRO	16.394	13.850	444	965	1.583	132	119
SUD E ISOLE	23.577	18.998	880	1.921	2.956	476	344
FINO A 1.000	1.606	1.366	60	133	68	3	74
1.001-5.000	8.657	7.379	339	641	515	58	234
5.001-10.000	7.465	6.422	241	570	532	43	157
10.001-20.000	8.815	7.464	289	688	795	57	192
20.001-60.000	13.921	11.668	461	1.200	1.527	98	185
60.001-100.000	4.753	3.976	204	487	499	83	32
100.001-250.000	5.709	4.918	186	266	526	71	51
OLTRE 250.000	17.632	14.486	661	1.658	1.805	342	2
TOTALE (RSO e isole)	68.558	57.677	2.441	5.643	6.266	755	928

Fonte: elaborazioni IFEL su dati BDAP

Il **FCDE da accantonare in previsione** costituisce un **elemento restrittivo di carattere strutturale**

dovuto alla nuova contabilità, che svolge – quanto ai risultati ed impatti di carattere economico e finanziario – la stessa funzione degli obblighi di avanzo disciplinati dal vecchio patto di stabilità interno

- Si tratta, peraltro, di una **grandezza peculiare del comparto comunale**, in quanto diversamente dagli altri comparti territoriali è quello più dotato di risorse correnti proprie gestite direttamente e quindi **meno colpito dai fenomeni di mancata riscossione**
- FCDE e disavanzi sono più fortemente concentrati nel centro-sud, ma anche la formazione di avanzo è fortemente presente nelle aree più critiche
- Pertanto, sia la crescita (forse eccessiva) del **FCDE** che la formazione di **avanzi liberi** nel tempo dovrebbero costituire **elementi di riflessione per il rafforzamento della capacità di spesa a regola d'arte**

Il peso crescente del FCDE

Il miglioramento dei saldi non elimina tuttavia un'ampia area di sofferenza, nel cui ambito sono compresi circa 500 casi di crisi finanziaria conclamata (dissesti e "predissesti"), sintetizzabile nel seguente prospetto, relativo all'esercizio 2022, che mette in relazione la presenza di disavanzi con la dimensione del FCDE accantonato in fase previsionale

AREA	Avanzi e FCDE					Disavanzi e FCDE					Rapporto FCDE pc (enti in DSVZ su enti in AVZ)
	Comuni in avanzo (n.)	% enti in avanzo	Media AVANZI pro capite - €	Media FCDE pc (AVZ) -€	FCDE su ECORR (AVZ)	Comuni in disavanzo (n.)	% enti in disavanzo	Media DISAVANZI pro capite - €	Media FCDE pc (DSVZ) -€	FCDE su ECORR (DSVZ)	
1 - NORD Totale	3.706	97%	257	38	4%	93	3%	-500	92	6%	240%
2 - CENTRO Totale	728	76%	181	77	6%	230	24%	-366	123	10%	160%
3 - SUD E ISOLE Totale	1.626	66%	382	90	7%	804	34%	-465	144	12%	160%
Totale complessivo	6.060	84%	281	57	5%	1.127	16%	-447	135	12%	238%

- L'area di sofferenza riguarda il 16% dei Comuni (dato sottostimato per la mancanza di diverse decine di enti al momento dell'elaborazione) ed è fortemente concentrata nel Sud, dove la quota di enti in disavanzo cresce al 34%. Peraltro, il 75% delle crisi conclamate si verifica nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia. Sia le crisi conclamate che i disavanzi tendono a toccare anche ampie aree del Centro
- Alla presenza di disavanzo si associa in modo piuttosto sistematico un valore molto elevato del FCDE, con incidenza media pari al 12% sulle entrate correnti (con un FCDE pro capite di 135 euro), a fronte del 5% medio tra i Comuni in avanzo (57 euro pro capite)
- Queste differenze, oltre a spingere verso **strumenti di incentivazione e rafforzamento della capacità di riscossione**, mostrano **la difficoltà di trasporre sui singoli enti locali criteri lineari di controllo della spesa**, che anche sotto il profilo equitativo costituirebbero un freno insostenibile per gli enti meno dotati di risorse proprie, anche per effetto delle attuali difficoltà di riscossione